



TRIBUNALE DI FERMO - U.N.E.P.

C.so Cavour 68 – 63900 Fermo

E-mail: [unep.tribunale.fermo@giustizia.it](mailto:unep.tribunale.fermo@giustizia.it)

Pec: [unep.tribunale.fermo@giustiziacert.it](mailto:unep.tribunale.fermo@giustiziacert.it)

**OGGETTO: iscrizione a ruolo procedure esecutive per consegna e/o rilascio - nuove disposizioni**

Lo scrivente Dr. Nicola Cecoro, Dirigente Unep Tribunale di Fermo, in ordine a quanto in oggetto, comunica che, in base alla nota ministeriale m\_dg.DAG.22/01/2026.0014100.U, allegata al presente avviso, l'iscrizione a ruolo delle procedure esecutive per consegna e/o rilascio, va effettuata dalla competente Cancelleria, dopo il deposito presso la medesima, da parte dell'Ufficiale Giudiziario, del verbale di rilascio e/o consegna a conclusione della procedura esecutiva, anche in assenza del pagamento del contributo unificato indicato dall'art. 14, comma 3.1, D.P.R. n. 115/2002.

La stessa nota prevede, altresì, che, una volta aperto il fascicolo ed iscritto a ruolo il procedimento, sarà cura della Cancelleria procedere alla riscossione del contributo unificato nei confronti del soggetto obbligato al pagamento

Pertanto, vista la suindicata nota ministeriale, nelle procedure esecutive per consegna o rilascio, si procederà come segue:

- 1) L'Ufficiale Giudiziario, al termine della procedura esecutiva per consegna e/o rilascio, depositerà il relativo verbale presso la competente Cancelleria Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Fermo
- 2) La Cancelleria Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Fermo aprirà un fascicolo ed iscriverà a ruolo la procedura esecutiva per consegna e/o rilascio, anche in assenza del pagamento del contributo unificato indicato nell'art. 14, comma 3.1, D.P.R. n. 115/2002
- 3) La stessa Cancelleria procederà, quindi, alla riscossione del contributo unificato nei confronti del soggetto obbligato al pagamento

**Le disposizioni contenute nella presente nota si applicano a tutte le procedure esecutive per consegna o rilascio (nuove e già iniziate).**

Fermo, 21.1.2026

Il Dirigente Unep

Dr. Nicola Cecoro

Firmato digitalmente



# *Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

UFFICIO I

REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Al sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione  
Ai sigg. Presidenti di Corte di appello  
Ai sigg. Presidenti dei tribunali

Alla Direzione generale del personale e della formazione  
Ufficio IV-UNEP

Al Consiglio Nazionale Forense

*e. p.c.*  
al Capo di Gabinetto  
al Capo dell'Ispettorato  
al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

**Oggetto:** iscrizione a ruolo delle procedure esecutive in caso di deposito da parte degli  
Ufficiali giudiziari - **Circolare**

Sono pervenuti a questa Direzione generale diversi quesiti volti a chiarire se sia possibile rifiutare l'iscrizione a ruolo delle procedure esecutive in mancanza del pagamento del contributo unificato minimo di euro 43,00 o di quello inferiore eventualmente previsto per legge (art.14, comma 3.1, d.P.R. n.115/2002), nel caso in cui l'iscrizione del procedimento sia richiesta "d'ufficio" da parte dell'Ufficiale giudiziario che abbia eseguito il pignoramento.

I quesiti hanno riguardato, in particolare, tutte quelle ipotesi in cui ricada sull'Ufficiale giudiziario l'onere del deposito presso la cancelleria del tribunale del verbale delle operazioni compiute (ad es. procedure esecutive per consegna o rilascio; iscrizione d'ufficio ex art. 159-ter disp. att. c.p.c.) o la consegna in cancelleria dei beni mobili pignorati, ex art. 520 c.p.c.

Ciò premesso, all'esito delle interlocuzioni con la Direzione generale del personale e della formazione, competente sull'operatività degli Uffici notificazioni e protesti, si ritiene di dover fornire i chiarimenti che seguono.

Con la circolare DAG 60633.U del 24.03.2025 è stato chiarito che l'art. 14, comma 3.1, del d.P.R. n. 115/2002 si applica a tutti i giudizi civili, in ogni grado di giudizio, compreso il reclamo e la fase cautelare, non operando la norma distinzioni di sorta, con la conseguenza che essa trova applicazione anche alle procedure esecutive.

Occorre tuttavia coordinare tale disposizione con le fattispecie che prevedono l'iscrizione a ruolo delle procedure esecutive per espropriazione da parte dell'ufficiale giudiziario, che

non è una parte processuale sulla quale ricade l'onere del pagamento del contributo unificato e non cura le attività di riscossione di tale tributo.

In tali casi, l'art. 159-ter delle disposizioni di attuazione del c.p.c., che disciplina l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo di espropriazione, prevede che *"Quando l'istanza (di iscrizione a ruolo) proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere"*.

Pertanto, ad integrazione di quanto indicato nel paragrafo 3 della circolare DAG 60633.U del 24.03.2025, si ritiene di precisare che in tutti i casi in cui sia l'Ufficiale giudiziario a depositare presso la cancelleria i verbali delle operazioni di consegna, rilascio o di pignoramento, così come nel caso in cui l'Ufficiale giudiziario provveda alla consegna al cancelliere dei beni mobili pignorati, ai sensi dell'art.520 c.p.c., **la cancelleria deve procedere all'iscrizione a ruolo generale della relativa procedura esecutiva anche in assenza del pagamento del contributo unificato indicato dall'art.14, comma 3.1, d.P.R. n.115/2002.**

Una volta aperto il fascicolo ed iscritto a ruolo il procedimento, sarà cura della cancelleria procedere alla riscossione del contributo unificato nei confronti del soggetto obbligato al pagamento.

Restano invariate le altre disposizioni di cui al paragrafo 3 della circolare DAG 60633.U del 24.03.2025.

Si invitano le SS.LL. a dare massima divulgazione alla presente circolare presso gli uffici di rispettiva competenza.

Cordialmente.

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE  
*Sabrina Mostarda*

sabrina  
mostarda  
15.01.2026  
12:12:59  
GMT+01:00

